

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO DICH/2018

• Professionisti non Iscritti alla Cassa •

OGGETTO: COMUNICAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA PER GLI INGEGNERI E GLI ARCHITETTI ISCRITTI ALL'ALBO PROFESSIONALE (art. 2 del Regolamento Generale Previdenza 2012).

OBBLIGATORIETÀ DELLA COMUNICAZIONE

Tutti i professionisti iscritti nei rispettivi Albi professionali di ingegneri ed architetti hanno l'obbligo di comunicare annualmente ad Inarcassa l'ammontare del reddito professionale IRPEF e del volume di affari IVA.

La comunicazione deve essere presentata dagli iscritti a Inarcassa anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.

Sono esonerati dall'invio della predetta comunicazione gli ingegneri ed architetti non iscritti a Inarcassa che:

- per l'anno 2018 siano privi di partita IVA;

- siano iscritti anche in altri Albi professionali e che, a seguito di espressa previsione legislativa, abbiano esercitato il diritto di opzione per l'iscrizione ad altra Cassa Previdenziale con decorrenza anteriore al 2018. Essi sono tenuti, tuttavia, a fornire prova dell'avvenuto esercizio di opzione, al fine di escludere gli obblighi contributivi e dichiarativi.

Per i professionisti deceduti la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La comunicazione dei redditi e dei volumi d'affari deve essere presentata obbligatoriamente mediante invio telematico entro il termine del 31-10-2019. E' possibile procedere alla compilazione assistita ed alla trasmissione telematica del modello Dich/2018 attraverso l'apposita sezione presente sul sito internet www.inarcassa.it avendo a disposizione le credenziali di accesso.

Solo gli eredi dei professionisti deceduti sono esclusi dall'obbligo dell'invio telematico e devono trasmettere il modello cartaceo, reso disponibile sul sito, con raccomandata semplice. Il termine per l'invio della comunicazione e per il pagamento degli eventuali versamenti è prorogato di dodici mesi dalla data dell'avvenuto decesso.

Gli importi devono essere arrotondati all'unità di Euro: superiore se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di Euro, all'unità di Euro inferiore se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi di Euro. Per semplificare la compilazione sono già impostati i due zeri finali.

SISTEMA DI PAGAMENTO

Il pagamento del contributo integrativo relativo all'anno 2018 deve essere effettuato entro il **31 agosto 2019**, con bollettino M.AV. che deve essere generato accedendo ad Inarcassa On Line, alla sezione "Dichiarazione on line", anche se l'invio della dichiarazione obbligatoria viene fatto successivamente, entro il 31 ottobre.

A seguito delle proroghe fiscali disposte dal D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), convertito con L. 58/2019, **i versamenti effettuati entro il 30 settembre 2019 non saranno sanzionati.**

SEZIONE A

1) - DETERMINAZIONE DEL REDDITO PROFESSIONALE IRPEF

Al Reddito professionale Irpef - Deve essere inserito il reddito professionale netto prodotto nell'anno 2018 e dichiarato ai fini IRPEF nell'anno 2019 e, pertanto, comprensivo dell'adeguamento agli studi di settore, quale somma algebrica del:

- reddito professionale prodotto in forma individuale: rigo RE23 Redditi 2019 (RE25 in caso di perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti utilizzate a compensazione);
- reddito professionale prodotto in forma associata quale dichiarato per la quota di competenza: rigo RH15 Persone Fisiche 2019 in relazione a redditi o perdite di partecipazione in Associazioni professionali (RH17 Persone fisiche 2019 in caso di perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti utilizzate a compensazione);
- reddito professionale prodotto in qualità di socio di società di persone - Società di Professionisti (SDP) e Società tra Professionisti (STP) - quale dichiarato per la quota di competenza (rigo RH18 Persone Fisiche 2019 in relazione al reddito di partecipazione in società semplici);
- reddito prodotto in qualità di socio di Società tra Professionisti (STP) (di cui all'art. 5 bis, comma 3 del Regolamento Generale di Previdenza. In caso di quota derivante dalla partecipazione agli utili in società di capitali che hanno optato per il regime della trasparenza ai sensi dell'art. 116 del TUIR deve essere riportato in dichiarazione il valore del rigo RH7 Persone Fisiche 2019. Negli altri casi, il valore riportato nel quadro RL Persone Fisiche 2019.

I compensi riconducibili all'esercizio della professione di ingegnere e/o architetto devono essere ricompresi nei quadri della dichiarazione fiscale riservati al reddito professionale (quadri RE/RH). Il concetto di "esercizio della professione" deve intendersi come esercizio di attività

che, pur non professionalmente tipiche, presentino tuttavia un nesso con l'attività professionale strettamente intesa. L'oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività in concreto svolta dal professionista, determina l'inclusione dei compensi derivanti da tale attività tra i redditi che concorrono a formare la base imponibile previdenziale.

Per l'individuazione delle attività che sono attratte alla professione di ingegnere ed architetto, si fa rinvio, a titolo esemplificativo, alla circolare INPS n. 72 del 10/04/2015 (<http://www.inarcassa.it/site/home/iscrizione.html>).

Qualora l'attività professionale sia svolta in tutto o in parte mediante Società Tra Professionisti (in seguito STP), il reddito del socio ingegnere e/o architetto deve comprendere la quota calcolata applicando la percentuale di partecipazione agli utili del socio al reddito netto (o alla perdita). Per la quota di reddito del socio della STP si prescinde dalla qualificazione fiscale del reddito e dalla destinazione che l'assemblea della società abbia eventualmente riservato all'utile e, quindi, non rileva la mancata distribuzione ai soci.

L'eventuale indennità di maternità ovvero l'indennità per inabilità temporanea percepita nel corso del 2018, da indicare nel rigo RE3 della dichiarazione Redditi 2019, non deve essere detratta dalla somma risultante dal rigo RE23, in quanto è equiparata a tutti gli effetti al reddito professionale.

2) - DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI PRODOTTO ATTRAVERSO PARTITA IVA INDIVIDUALE

Il contributo integrativo deve essere applicato su tutti i corrispettivi anche se fatturati ad ingegneri, architetti, loro associazioni o società di ingegneria, di professionisti e tra professionisti. Per definire l'importo del contributo integrativo dovuto al netto di eventuali deduzioni spettanti, vanno compilati i seguenti moduli:

Allegato 1) Elenco delle PRESTAZIONI RICEVUTE per la deduzione del contributo integrativo. Tale modulo va compilato per portare in deduzione dall'importo del contributo integrativo dovuto la quota di contributo integrativo versata per lo stesso anno, risultante dalle fatture passive ricevute da ingegneri, architetti, associazioni, società di professionisti, società tra professionisti o da società di ingegneria, purché il dichiarante non sia il committente finale. Il contributo integrativo corrisposto sarà portato in diminuzione del contributo integrativo per l'anno 2018 (Rigo E.2). La compilazione di questo elenco è **facoltativo**.

Allegato 2) Elenco delle PRESTAZIONI EFFETTUATE con addebito di contributo integrativo. Tale modulo va compilato in caso di prestazioni effettuate, nel corso dell'anno 2018, a favore di ingegneri, architetti, loro associazioni o società di ingegneria di professionisti o tra professionisti, purché non siano i committenti finali. La compilazione di questo elenco è **obbligatorio**.

Allegato 3) Autocertificazione delle operazioni effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015 con IVA ad esigibilità differita (art. 5, comma 1 ter, RGP 2012). La compilazione di tale modulo ha la finalità di evitare duplicazioni contributive per effetto della applicazione del regime dell'IVA ad esigibilità differita ai fini del calcolo del contributo integrativo. Questo modulo è disponibile soltanto per i professionisti che, nell'ambito della dichiarazione dei redditi 2016, hanno provveduto a compilarlo e che presentano fatture certificate nella dichiarazione del 2016 non ancora incassate. Vanno riportati, nei campi della **colonna 11**, esclusivamente i dati relativi alle fatture con Iva ad esigibilità differita, già indicate nella dichiarazione dell'anno 2016, che sono state incassate, in tutto o in parte, nel corso dell'anno 2018.

Il contributo integrativo corrisposto, riferito a tali fatture, sarà portato in diminuzione del contributo integrativo dovuto per l'anno 2018 (Rigo E.3).

B1 Volume di affari complessivo prodotto attraverso Partita Iva individuale - Deve essere inserito il **volume di affari complessivo** prodotto attraverso partita IVA individuale nel 2018 e dichiarato ai fini dell'IVA nell'anno 2019 (rigo VE50).

B2 Volume di affari professionale (al netto del contributo integrativo) prodotto attraverso Partita Iva individuale - Deve essere inserita la quota parte dell'importo indicato al rigo B1 riferito alla sola attività professionale **prodotta in Italia**, sottratti il contributo integrativo assoggettato ad IVA nel corso del 2018, (ad esempio: se il volume di affari è di € 5.200,00 ed il contributo integrativo assoggettato ad IVA è di € 200,00 va indicato € 5.000,00) e gli eventuali orrispettivi riferiti ad attività diverse che vanno indicati solo al rigo C6/D6.

B3 Quota di Volume di affari professionale effettuato nell'anno 2018 con Iva esigibile in anni successivi - Deve essere inserito il volume d'affari (compreso in B2) delle operazioni effettuate nell'anno 2018 con IVA esigibile negli anni successivi (rif. VE37 Mod. IVA 2019 colonna 1 e colonna 2 - al netto del contributo integrativo). Le operazioni comprendono quelle effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 6, comma 5 del D.P.R. 633/72 e quelle effettuate ai sensi dell'art. 32 bis del D.L. 83/2012 (regime dell'Iva per cassa in vigore dal 1° dicembre 2012).

B4 Volume di affari relativo a fatture professionali emesse negli anni precedenti con Iva esigibile nel 2018 - Deve essere inserito il volume d'affari professionale riferito a fatture con Iva ad esigibilità differita emesse in anni precedenti, per le quali l'imposta sia divenuta esigibile nel corso del 2018 (rif. VE39 Modello Iva 2019 - al netto del contributo integrativo).

B5 Volume di affari riferito a prestazioni professionali rese a soggetti residenti in stato UE ed extra UE - Deve essere inserito l'eventuale volume di affari (compreso in B1) relativo a prestazioni professionali rese a favore di soggetti residenti in uno Stato UE ed extra UE (rif. VE34 del Mod. IVA 2019). Ai sensi dell'art. 5.1 bis RGP 2012, non rientrano nel "volume di affari professionale complessivo ai fini dell'IVA" i corrispettivi fatturati ai sensi dell'art. 21, comma 6 bis del DPR 633/1972, per carenza del requisito di territorialità. Su tali corrispettivi non sussiste l'obbligo del versamento del contributo integrativo a Inarcassa, fatti salvi i casi di già avvenuta rivalsa sul committente.

B6 Volume di affari riferito ad attività diverse – Deve essere inserita la quota parte dell'importo indicato al rigo B1 riferito ad **attività diverse - non professionali - non rientranti nel campo di applicazione del contributo integrativo**. (A titolo esemplificativo: fatture emesse per la ripartizione delle spese dello studio; prestazioni prodotte antecedentemente all'iscrizione all'albo professionale).

B7 Volume di affari imponibile del contributo integrativo – Tale rigo, autocompilato, indica il Volume di affari imponibile ai fini del calcolo del contributo integrativo: (B2-B3+B4).

PROFESSIONISTI TENUTI ALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO LM DELLA DICHIARAZIONE FISCALE PERSONE FISICHE 2019

Al Reddito professionale Irpef - I professionisti che hanno adottato il regime di vantaggio introdotto dall'art. 27 del D.L. n. 98/2011 per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, tenuti a compilare il quadro LM della dichiarazione Persone Fisiche 2019, devono comunicare il reddito derivante dall'esercizio della professione indicato nel rigo LM6 al netto delle eventuali perdite pregresse portate in deduzione nel rigo LM9.

I professionisti che hanno adottato il regime forfetario introdotto dall'art. 1 commi 54-89 della L. n. 190/2014, tenuti a compilare lo stesso quadro LM della dichiarazione Persone Fisiche 2019, devono comunicare il reddito derivante dall'esercizio dell'attività professionale così individuato: somma dei righe da LM22 a LM27, colonna 4, riferiti a redditi di natura professionale (se compilati più righe riportare la sommatoria di essi) al netto del rigo LM 37.

L'eventuale indennità di maternità ovvero l'indennità per inabilità temporanea, percepita nel corso dell'anno 2018, incrementa il reddito professionale.

I professionisti che hanno adottato i suddetti regimi agevolati, tenuti a compilare il quadro LM della dichiarazione Persone Fisiche 2019 devono addebitare in fattura il contributo integrativo commisurandolo al corrispettivo lordo dell'operazione ed a compilare i campi da B1 a B7 come di seguito indicato:

B1 Volume di affari complessivo prodotto attraverso Partita Iva individuale- Deve essere inserito il "Totale dei componenti positivi" indicato nel rigo LM2 (**soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile**) o la somma di tutti i righe da LM22 a LM27, colonna 3 (**contribuenti che fruiscono del regime forfetario**) della dichiarazione Persone Fisiche 2019. I professionisti che dal 1 gennaio 2018 hanno adottato uno dei regimi agevolati, dopo essere stati soggetti al regime ordinario, possono sottrarre dal valore da indicare nel rigo B1 l'ammontare delle fatture emesse nell'esercizio precedente, assoggettate a contribuzione integrativa, ma effettivamente incassate nel corso dell'anno 2018.

B2 Volume di affari professionale (al netto del contributo integrativo) prodotto attraverso Partita Iva individuale soggetto a contribuzione - Deve essere inserito l'importo derivante dall'esercizio della professione prodotto in Italia ricompreso nel rigo LM2 o la somma di tutti i righe da LM22 a LM27, col. 3, afferenti ad attività professionale prodotta in Italia. I professionisti che dal 1 gennaio 2018 hanno adottato uno dei regimi agevolati, dopo essere stati soggetti al regime ordinario, possono sottrarre dal valore da indicare nel rigo B1 l'ammontare delle fatture emesse nell'esercizio precedente, assoggettate a contribuzione integrativa, ma effettivamente incassate nel corso dell'anno 2018.

Laddove tale ammontare sia totalmente riconducibile all'esercizio della professione, nei righe B1 e B2 deve essere indicato il medesimo importo.

B3 Quota di Volume di affari professionale effettuato nell'anno 2018 con Iva esigibile in anni successivi – I professionisti tenuti alla compilazione del Quadro LM non valorizzano tale rigo.

B4 Volume di affari relativo a fatture professionali emesse negli anni precedenti con Iva esigibile nel 2018 - Deve essere inserito il volume d'affari professionale riferito a fatture con Iva ad esigibilità differita emesse in anni precedenti (se a regime ordinario), per le quali l'imposta sia divenuta esigibile nel corso del 2018.

B5 Volume di affari riferito a prestazioni professionali rese a soggetti residenti in stato UE ed extra UE – Deve essere inserito l'eventuale volume di affari (compreso in B1) relativo a prestazioni professionali rese a favore di soggetti residenti in uno Stato UE ed extra UE. Ai sensi dell'art. 5.1 bis RGP 2012, non rientrano nel "volume di affari professionale complessivo ai fini dell'IVA" i corrispettivi fatturati ai sensi dell'art. 21, comma 6 bis del DPR 633/1972, per carenza del requisito di territorialità. Su tali corrispettivi non sussiste l'obbligo del versamento del contributo integrativo a Inarcassa, fatti salvi i casi di già avvenuta rivalsa sul committente.

B6 Volume di affari riferito ad attività diverse - Deve essere inserita la quota parte dell'importo indicato al rigo B1 riferito ad **attività diverse - non professionali - non rientranti nel campo di applicazione del contributo integrativo**.

B7 Volume di affari imponibile del contributo integrativo - Tale rigo, autocompilato, indica quindi l'importo di Volume di affari imponibile ai fini del calcolo del contributo integrativo: (B2+B4).

L'eventuale indennità di maternità ovvero l'indennità per inabilità temporanea, percepita nel corso dell'anno 2018, non concorre a formare la base imponibile per il calcolo del contributo integrativo.

3) - DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI PRODOTTO ATTRAVERSO PARTITA IVA DI ASSOCIAZIONE, DI SOCIETA' DI PROFESSIONISTI O TRA PROFESSIONISTI O DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO.

C1/D1 Volume di affari complessivo di competenza prodotto attraverso Partita Iva di associazione/società/raggruppamento temporaneo - Deve essere trascritto il volume di affari complessivo di competenza prodotto, rispettivamente, attraverso partita IVA di Associazione, di Società di Professionisti o Società tra Professionisti (anche se costituita in forma di società di capitali) o Raggruppamento Temporaneo, come risultante dalla applicazione della quota percentuale di partecipazione alla società sull'importo complessivo del volume di affari dell'associazione, della società o del raggruppamento temporaneo.

C2/D2 Volume di affari professionale di competenza prodotto attraverso Partita Iva di associazione/società/raggruppamento temporaneo - Deve essere inserita la quota di spettanza dell'importo indicato al rigo C1/D1 riferito alla sola attività professionale prodotta in Italia, sottratto il contributo integrativo (ad esempio: se il volume di affari è di € 5.200,00 ed il contributo integrativo assoggettato ad IVA è di € 200,00 va indicato € 5.000,00) e gli eventuali corrispettivi riferiti ad attività diverse che vanno indicati solo al rigo C6/D6.
Nel caso in cui tra i soci della Società Tra Professionisti (STP) siano presenti soci non professionisti, la percentuale di partecipazione deve essere riproporzionata escludendo dal calcolo la quota di partecipazione dei soci non professionisti, ridistribuendola sulle quote dei soci professionisti.

C3/D3 Quota di Volume di affari professionale effettuato nell'anno 2018 con Iva esigibile in anni successivi - Deve essere inserita la quota di spettanza del volume d'affari delle operazioni effettuate nell'anno 2018 con IVA esigibile negli anni successivi (rif. VE37 Mod. IVA 2019 colonna 1 e colonna 2 - al netto del contributo integrativo). Le operazioni comprendono quelle effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 6, comma 5 del D.P.R. 633/72 e quelle effettuate ai sensi dell'art. 32 bis del D.L. 83/2012.

C4/D4 Quota di Volume di affari relativo a fatture professionali emesse negli anni precedenti con Iva esigibile nel 2018 - Deve essere inserita la quota di spettanza del volume d'affari professionale (al netto del contributo integrativo) riferito a fatture con Iva ad esigibilità differita emesse in anni precedenti, per le quali l'imposta sia divenuta esigibile nel corso del 2018 (rigo VE 39 Persone Fisiche 2019 - al netto del contributo integrativo).

C5/D5 Volume di affari riferito a prestazioni professionali rese a soggetti residenti in stato UE ed extra UE - Deve essere inserita la quota di spettanza dell'eventuale volume di affari (compreso in C1/D1) relativo a prestazioni professionali rese a favore di soggetti residenti in uno Stato UE ed extra UE (rif. VE34 del Mod. IVA 2019). Ai sensi dell'art. 5.1 bis RGP 2012, non rientrano nel "volume di affari professionale complessivo ai fini dell'IVA" i corrispettivi fatturati ai sensi dell'art. 21, comma 6 bis del DPR 633/1972, per carenza del requisito di territorialità. Su tali corrispettivi non sussiste l'obbligo del versamento del contributo integrativo a Incassa, fatti salvi i casi di già avvenuta rivalsa sul committente.

C6/D6 Volume di affari riferito ad attività diverse - Deve essere inserita la quota di spettanza del volume d'affari (compreso in C1/D1) riferito ad **attività diverse - non professionali - non rientranti nel campo di applicazione del contributo integrativo**.

C7/D7 Volume di affari imponibile del contributo integrativo - Tale rigo indica il Volume di affari imponibile ai fini del calcolo del contributo integrativo e viene compilato come somma algebrica degli importi indicati nei seguenti righe: $(C2-C3+C4) + (D2-D3+D4)$.

Nel caso di svolgimento dell'attività professionale in tutto o in parte mediante società tra professionisti (STP), il volume di affari deve comprendere la quota calcolata applicando la percentuale di partecipazione agli utili del socio al volume di affari (al netto del contributo integrativo) prodotto dalla società. Nel caso in cui tra i soci della STP siano presenti soci non professionisti, la percentuale di partecipazione deve essere riproporzionata escludendo dal calcolo la quota di partecipazione dei soci non professionisti, ridistribuendola sulle quote dei soci professionisti.

La partecipazione contestuale ad una associazione/società/raggruppamento temporaneo comporta compilazioni separate anche se il conteggio del contributo integrativo deve essere effettuato per la somma dei diversi volumi d'affari.

4) - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO

E1 Determinazione del contributo integrativo - L'importo del contributo integrativo è determinato nella misura del 4% del volume di affari Iva professionale quale riportato ai righe $(B7+C7+D7)$.

E2 Contributo integrativo da portare in deduzione - Questo campo riporta l'importo del contributo integrativo corrisposto nell'anno 2018 per le prestazioni professionali ricevute da altri ingegneri o architetti, loro associazioni professionali o società di ingegneria, società di professionisti e tra professionisti. Il suddetto contributo integrativo potrà essere dedotto dal contributo dovuto per l'anno 2018 solamente se il dichiarante, destinatario delle citate prestazioni, non si configuri come committente finale.

In caso di associazioni professionali ovvero di società di professionisti o società tra professionisti, la quota che l'associato/socio potrà dedurre deve essere determinata in relazione alla quota associativa/societaria posseduta.

Il rigo E2 sarà valorizzato solamente in seguito alla compilazione del Modulo riepilogativo per la deduzione del contributo integrativo (Prestazioni Ricevute). La mancata o infedele compilazione del Modulo preclude la possibilità di deduzione.

E3 Contributo integrativo da portare in deduzione ex art. 5.1 ter RGP - Viene valorizzato solamente in seguito alla compilazione del modulo "Iva differita" e riduce l'importo del contributo integrativo dovuto per l'anno 2018. Tale decremento evita la duplicazione nel calcolo del contributo sul volume d'affari riferito a fatture con Iva ad esigibilità differita emesse nel quadriennio 2012 - 2015, sul quale è stato già corrisposto il contributo integrativo.

SEZIONE B

ACCERTAMENTI FISCALI DIVENUTI DEFINITIVI NEL 2018

Deve essere compilata solo dal professionista cui siano stati notificati, da parte degli Uffici Fiscali, accertamenti divenuti definitivi nell'anno 2018 per gli anni indicati nel modulo anche a seguito di accertamento con adesione. Deve essere inserito **il valore di reddito e/o di volume di affari totale accertato in via definitiva e non la sola eccedenza**. La comunicazione entro i termini sopra indicati comporta l'inapplicabilità di sanzioni. Non utilizzare la sezione B per comunicare rettifiche di redditi o di volumi di affari che non derivino da accertamenti degli Uffici Fiscali.

SEZIONE C

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE VARIAZIONI INTERVENUTE NEL 2018 E ALLO STATO DI PENSIONATO DI ALTRO ENTE

I requisiti che comportano l'obbligatorietà dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, sono:

- iscrizione all'Albo professionale;
- inesistenza di altro rapporto previdenziale obbligatorio;
- possesso di partita IVA.

La compilazione della suddetta dichiarazione ha valore di comunicazione di iscrivibilità, ai sensi dell'art. 7.2 dello Statuto, soltanto se i dati comunicati sono completi per definire il provvedimento di iscrizione.

ATTENZIONE: La mancata comunicazione di iscrivibilità ovvero la presentazione della stessa oltre il termine di **presentazione** della dichiarazione annuale obbligatoria (31 ottobre), comporta il pagamento delle sanzioni di cui all'art. 1.2 del RGP 2012.

SANZIONI

Ai sensi dell'art. 16 della legge 03-01-81, n. 6 come modificato dall'art. 14 della legge 11-10-90, n. 290 e dall'art. 2 del Regolamento Generale Previdenza 2012, l'omissione, il ritardo oltre il termine del 31 ottobre 2017 e l'infedeltà della comunicazione costituiscono **infrazione disciplinare**, ferme restando le sanzioni di cui agli artt. 2 e 10 del Regolamento Generale Previdenza 2012, applicabili nel caso di inadempienza nella comunicazione e nel pagamento del contributo dovuto rispetto alle scadenze prescritte.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (AI SENSI DEL D.LGS. N. 196 DEL 2003)

Inarcassa, in qualità di titolare del trattamento, informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati per adempiere gli obblighi statutari dell'associazione, utilizzando sistemi informatizzati di elaborazione. Il conferimento è obbligatorio per legge come specificamente indicato nella presente comunicazione ed il mancato conferimento comporterà l'applicazione delle sanzioni ivi specificate. I dati personali raccolti saranno comunicati alla Banca Popolare di Sondrio per il servizio di raccolta dei contributi e non saranno oggetto di diffusione. Non è necessario il consenso al trattamento, in quanto il trattamento stesso è effettuato in adempimento di un obbligo di legge. Per verificare i dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/03, ci si potrà rivolgere al Dirigente delle Attività Istituzionali.

Il testo del Regolamento Generale Previdenza 2012, è consultabile sul sito Internet www.inarcassa.it

DATI DI RIEPILOGO

Anno	Imponibile Iva non esigibile al 31/12/2015	Imponibile Iva divenuto esigibile negli anni precedenti	Imponibile Iva non esigibile negli anni precedenti	Contributo integrativo effettivamente dedotto negli anni precedenti	Contributo non dedotto negli anni precedenti	Contributo deducibile teorico per l'anno 2018	Contributo deducibile effettivo per l'anno 2018 *

* il contributo integrativo deducibile non può essere superiore al contributo versato nell'anno. Ad esempio, in presenza di un piano di rateizzazione in corso, sono dedotti soltanto gli importi delle rate versate finora. Gli importi delle rate future, quando saranno versate, potranno essere oggetto di deduzione nelle successive dichiarazioni.

Consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false, secondo il DPR n. 445 del 28/12/2000, dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità di tutti i dati trascritti.

Data _____ Firma del dichiarante _____